

Bologna, lì 26 aprile 2010

**CORECOM**

*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

**DELIBERAZIONE n. \_\_/2010 del 26 aprile 2010  
(estratto dal verbale del 26 aprile 2010)**

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E VODAFONE  
OMNITEL N.V.**

**Presenti:**

Gardini Gianluca  
Bettini Giuseppe  
Alberici Arianna

Presidente  
Vice Presidente  
Componente

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E VODAFONE OMNITEL N.V.**

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna 9/III/08;

VISTA la del. Agcom 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza presentata in data 01/12/2009 acquisita al protocollo con il n. 34095/2009, con la quale la XXX chiedeva all'Autorità la definizione della controversia sorta con l'operatore Vodafone Omnitel N.V. ex artt. 14 e ss. del. Agcom 173/07/CONS;

VISTA l'istanza presentata dalla XXX con modello GU5 in data 01/12/2009 (Prot. 34096-01/12/2009), unitamente all'istanza di definizione della controversia;

VISTA la comunicazione della XXX del 15/12/2009 (Prot. 36585-23/12/2009), con la quale la XXX, relativamente all'istanza GU5 e alla relativa richiesta di integrazione inviata da questo ufficio alla società istante per "mancanza della firma sul modello GU5" (Prot. 35390-14/12/2009), dichiarava che " ... *il modulo Ug5 sottoscritto dal*

*cliente e depositato in data 13.10.2009 ...come già chiarito telefonicamente ... è stato allegato al modello Ug14 solo come documento ... ” e che “ ... in sede di esame davanti all'Autorità, il provvedimento provvisorio non potrà più essere emesso, avendo comunicato Vodafone, in sede di fallito tentativo di conciliazione, di avere già riassegnata la numerazione, nonostante la pendenza della presente procedura”;*

RITENUTA pertanto la rinuncia dell'istante all'emanazione del provvedimento GU5 che, peraltro, in mancanza di sottoscrizione dell'istante, risultava comunque inammissibile;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (Prot. n. 3824-05/02/2010) inviata il 04/02/2010;

ACQUISITA la memoria della XXX in data 14/02/2010 con allegati documenti (Prot. 5204-15/02/2010) nonché la delega conferita in calce al difensore da parte della XXX;

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione della controversia svolta in data 25/02/2010;

PRESO ATTO del mancato deposito di memorie esplicative e di documentazione da parte di Vodafone Omnitel N.V.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTE la relazione del Responsabile del procedimento e la proposta di decisione del Dirigente del Servizio, ex art. 19, del. Agcom 173/07/CONS;

UDITA l'illustrazione del componente, avv. Giuseppe Bettini, designato dal Presidente, svolta nella seduta del 26 aprile 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La XXX, con la propria istanza e nella successiva fase istruttoria, ha dedotto e documentato: -

- che in data 8 febbraio 2008 la XXX aderiva alla “Proposta di Abbonamento per Aziende” di Vodafone Omnitel N.V.;
- che tale proposta implicava in capo all'operatore Vodafone Omnitel N.V. (di seguito per brevità “Vodafone”) l'obbligo di fornire alla XXX la “portabilità” dell'utenza mobile recante numero 000, già di pertinenza di XXX, nonché una internet box

mobile per connessione adsl con annessa carta SIM e n° 2 (due) telefoni cellulari, di cui il primo funzionante con la SIM già di pertinenza della società istante ed il secondo con una nuova apposita SIM da consegnarsi da parte dell'operatore;

- che tale proposta contrattuale contrasta con quanto dedotto dall'istante in merito alla portabilità del numero fisso ed alla portabilità del numero fax, non ravvisandosi in tale contratto alcun cenno di tali prestazioni in capo a Vodafone;
- che nel corso del rapporto Vodafone effettuava la portabilità dell'utenza mobile 000, la consegna di uno solo dei due telefoni cellulari contrattualmente previsti (il solo Nokia E65) e la consegna dell'internet box mobile per l'accesso adsl con annessa carta SIM (si veda all. 9 sopra citato);
- che Vodafone non provvedeva alla consegna di uno dei due telefoni cellulari convenuti (Nokia 6120) né della relativa carta SIM;
- che con comunicazione fax del 02/04/2008, la XXX segnalava e contestava all'agente Vodafone, la CNP S.r.l., " ... *la impossibilità di poter lavorare con internet con una tempistica adeguata alla nostra attività ... essendo verificabile la mancanza di segnale UMTS presso il nostro ufficio nel quale internet box mobile deve essere utilizzato su un computer fisso ...* " (si veda all. 5 all'istanza GU14);
- che, per tali motivi, con la suddetta comunicazione XXX faceva richiesta di restituzione del box internet per accesso adsl e della relativa scheda e chiedeva la "*interruzione del contratto*" relativamente al servizio internet, comunicando che "*Rimane quindi attiva la parte di contratto relativa alla portabilità del n° 000 già attivato e rimaniamo in attesa della portabilità del n° fisso 001 con l'invio del cellulare Nokia 6120 non ancora ricevuto*" (all. 5 all'istanza);
- che, in data 06/05/2008, la XXX pagava la somma di Euro 313,00 portata dalla prima fattura emessa da Vodafone in relazione all'abbonamento e riguardante il periodo di fatturazione compreso tra il 18/02/2008 ed il 09/04/2008;
- che con lettera raccomandata a.r. in data 28/05/2008, ricevuta da Vodafone Omnitel N.V. in data 03/06/2008, da quest'ultima non riscontrata, la XXX comunicava di "*disdire il contratto con Voi stipulato in data 08/02/2008. La presente disdetta avrà effetto dal ricevimento della presente ... per mancato allacciamento alla rete UMTS da parte della SIM*" precisando di seguito di volere la " ... *chiusura della parte di contratto riguardante INTERNET BOX ... In caso contrario Vi comuni-*

*chiamo che pagheremo solo la parte di fattura inerente il servizio voce defalcando la parte inerente INTERNET BOX ...” (all. 6 all'istanza);*

- che alla data del 03/06/2008 rimaneva quindi in essere tra le parti, per quanto riguardava la XXX, la sola parte di contratto relativa al “servizio voce”, con espresso impegno della XXX all’effettuazione del relativo pagamento;
- che, in data 01/08/2008 e 24/06/2009, la XXX inviava a Vodafone Omnitel N.V. due ulteriori comunicazioni via telefax con le quali lamentava l'inerzia di Vodafone e la mancanza di risposte rispetto alle richieste di XXX, volte ad apportare modifiche all'originaria proposta, o a stipulare un nuovo contratto e a regolarizzare l'intera posizione (si veda anche modello UG);
- che la XXX non pagava nessuna delle fatture successive alla prima;
- che, in data 03/09/2009, senza preavviso, Vodafone sospendeva la linea voce;
- che a tale sospensione faceva subito seguito, in data 03/09/2009, il reclamo N. 857590409 presentato da XXX al servizio clienti dell'operatore, come risulta dedotto con il modello UG depositato agli atti e non contestato dall'operatore;
- che, in data 20/09/2009, Vodafone inviava a XXX lettera di “*Ultimo avviso di Pagamento e Preavviso di Disattivazione*”;
- che, infine, con lettera raccomandata a.r. in data 14/10/2009 Vodafone Omnitel N.V. comunicava alla XXX la “*risoluzione del contratto*”;
- che, a seguito di ciò, Vodafone sospendeva/disattivava definitivamente l'utenza mobile contraddistinta dal n. 000 assegnando ad altro utente tale numerazione;
- che, per quanto sopra esposto, parte istante, a mezzo formulario GU14, chiedeva all'Autorità “*La riattivazione della linea mobile con apposito contratto, le penali di cui alla delibera 28/6/2006 n° 417 art. 24, per il ritardo nell'attivazione di tre linee, fissa, fax ed internet, se applicabile; in subordine, l'indennizzo contrattuale previsto dalla carta servizi per 572 giorni (8-2-2008 – 3-9-2009) di mancata attivazione e fornitura per tre ordini di servizio, oltre all'indennizzo per 89 giorni (3-9-2009 – 1-12-2009) senza il servizio di linea mobile, a seguito di stacco senza preavviso*”;
- che, all'udienza di discussione del 25/02/2010, XXX chiedeva la “*risoluzione integrale, ove non già intervenuta, del rapporto contrattuale tra XXX e Vodafone Omnitel N.V. e l'erogazione di ogni e qualsiasi indennizzo contrattuale ... nonché lo storno di ogni fattura emessa da Vodafone ... e il rimborso della prima fattura ...*”;

- che, alla stessa udienza di discussione, Vodafone Omnitel si dichiarava “ ... disponibile a produrre documentazione cartacea e/o informatica a supporto di quanto emerso dalla discussione verbale ...”; contestava inoltre ogni addebito mosso dalla XXX rilevando che “ ... il contratto è stato attivato da Vodafone regolarmente ...”, deducendo che quanto preteso dalla XXX “ ... non corrisponde a quanto invece presente nei sistemi Vodafone ...”, dichiarando inoltre che quest'ultima aveva dato riscontro ad ogni reclamo cartaceo e telefonico proposto dalla XXX e che “ ... la sospensione del servizio è avvenuta soltanto a seguito di ripetuta morosità ...”, e che “ ... il richiamo effettuato da controparte alle delibere dell'AGCOM di cui alla memoria è inattuato rispetto al caso in esame ...”, infine che XXX risulta ancora debitrice di €uro 2.470,79 a causa del mancato pagamento delle fatture agli atti.

Motivi della decisione

In via preliminare: -

- a fronte della rinuncia da parte della XXX all'attuazione dell'istanza presentata per mezzo del modello GU5 va, conseguentemente, dichiarata l'archiviazione del relativo procedimento interinale;
- va altresì dichiarata l'inammissibilità dell'istanza avanzata da Vodafone in sede di udienza di discussione volta alla concessione di un termine per la produzione di documentazione cartacea e/o informatica a supporto di quanto emerso dalla stessa udienza di discussione, attesa, in primo luogo, l'intervenuta decadenza in capo a Vodafone Omnitel N.V. dal termine per il deposito di memorie difensive e di documentazione in precedenza assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento e attesa, in secondo luogo, la genericità della deduzione dell'operatore, il quale non ha prodotto o dedotto fatti tali da giustificare alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Nel merito.

Si ritiene, anzitutto, che Vodafone Omnitel N.V. non abbia debitamente fornito alcuno specifico elemento probatorio atto a dimostrare la regolarità e l'esattezza del proprio adempimento, né abbia dato prova che l'inadempimento dedotto dall'istante sia dipeso da cause a lei non imputabili.

Vodafone Omnitel N.V. non ha a tal fine fornito prova né per mezzo di memorie difensive e né, tantomeno, per mezzo di documentazione entro i termini assegnati in sede

istruttoria, omettendo di allegare, finanche in sede di udienza di discussione, specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'istante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile e in forza dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale, accolto anche dall'Autorità, secondo il quale, in caso di contestazione di inadempimento, incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione, e considerato inoltre come nella fattispecie Vodafone Omnitel N.V. non abbia assolto a tale obbligo, deve per l'effetto ritenersi che il suddetto operatore sia stato contrattualmente inadempiente nei confronti dell'istante XXX rispetto alla proposta contrattuale di abbonamento per aziende da quest'ultima sottoscritta in data 08/02/2008.

Si ritiene pertanto di dovere applicare e di doversi uniformare al principio sancito dalla Cassazione, secondo cui *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento"* (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-04-2006, n. 7996).

Si ritiene, pertanto, giusta l'applicazione del principio di cui sopra e in forza delle risultanze documentali ed istruttorie di cui agli atti, e tenuto altresì conto di quanto è emerso in sede di udienza di discussione, che le richieste formulate dalla parte istante meritino di essere accolte benché limitatamente alle seguenti inesatte prestazioni contrattuali: -

- 1) malfunzionamento/diformità della internet box mobile adsl e del relativo servizio;
- 2) mancata fornitura di un telefono cellulare (Nokia 6120), a fronte dei due contrattualmente previsti, e della relativa scheda SIM;
- 3) indebita sospensione/disattivazione del servizio relativo all'utenza mobile n° 000;
- 4) mancata risposta al reclamo ed alle successive richieste scritte di XXX

Nessun indennizzo potrà essere invece riconosciuto alla medesima società istante con riguardo alla lamentata mancata portabilità sia del numero fisso che del numero telefax, non risultando tali prestazioni nella proposta contrattuale sottoscritta dall'utente.

Deve inoltre riconoscersi e reputarsi rilevante il fatto che, seppur parzialmente, Vodafone abbia dato regolare esecuzione al contratto limitatamente alla consegna di un

telefono cellulare nonché alla fornitura del servizio voce mobile di cui l'istante ha beneficiato e fruito sino all'indebita disattivazione del servizio, fatti questi da considerarsi in sede deliberativa.

Con specifico riferimento al malfunzionamento/difformità della internet box mobile adsl per impossibilità di ricezione del segnale umts nell'azienda della società istante, si ravvisa invece la totale responsabilità dell'operatore per inesatto adempimento.

Incombeva infatti sul medesimo operatore di attuare lo specifico obbligo della fornitura di un apparato (internet box mobile adsl) che, sotto il profilo tecnico, funzionasse correttamente in modalità mobile tramite ricezione del segnale umts e non soltanto per mezzo di una postazione di tipo fisso e che, pertanto, fosse garantita la regolarità del servizio.

Incombeva quindi in capo a Vodafone l'obbligo di fornire un dispositivo conforme all'uso a ciò preordinato dal medesimo operatore.

Al contrario, in sede istruttoria, è emerso come l'apparecchiatura consegnata sia risultata malfunzionante e difforme rispetto a quanto fosse legittimo attendersi e come, conseguentemente, Vodafone sia stata inadempiente rispetto alla predisposizione e alla fornitura di un servizio adsl conforme alla proposta contrattuale di utilizzo aziendale.

A tal proposito fa anzitutto fede quanto risultante dal fax della XXX datato 2/4/2008, col quale l'istante ha contestato alla CNP S.r.l. - della cui collaborazione Vodafone si è avvalsa per la conclusione del contratto - “ ... *la impossibilità di poter lavorare con internet con una tempistica adeguata alla nostra attività*” ... *essendo verificabile la mancanza di segnale UMTS presso il nostro ufficio nel quale internet box mobile deve essere utilizzato su un computer fisso ...*”.

A tale contestazione ha fatto coerente seguito, da parte della XXX, la comunicazione della disdetta del contratto inoltrata con lettera raccomandata a.r. del 28/05/2008 (si vedano all.ti 5 e 6 all'istanza GU14), anch'essa non riscontrata da Vodafone.

Tale documento dimostra e comprova il dedotto malfunzionamento e la difformità sia del dispositivo che della fornitura del servizio internet box mobile adsl e quindi la responsabilità dell'operatore.

Quest'ultimo, in sede di definizione, non ha infatti provveduto a controdedurre in maniera specifica sul punto, né a fornire tempestiva e idonea documentazione attestante il contrario di quanto precisamente affermato e documentato da parte istante.



Vodafone è stata altresì inadempiente per la mancata consegna del secondo telefono cellulare (Nokia 6120) e della seconda scheda SIM, pur conteggiati nelle fatture emesse (all. 9 all'istanza GU14), così come pure per l'indebita sospensione/disattivazione del servizio dell'utenza mobile legata al n. 000, mentre ha regolarmente garantito la fornitura del relativo servizio sino alla data dell'indebita sospensione dello stesso.

La disattivazione della linea mobile, prima parziale e poi definitiva (all.ti 10-11), è stata infatti attuata senza alcun congruo preavviso e senza la doverosa e motivata evasione dei reclami scritti e telefonici presentati e documentati dall'utente e di cui agli atti. Addirittura a tale disattivazione Vodafone ha proceduto in data 3/9/2009, ossia ben prima dell'invio (e della ricezione da parte della XXX) della prima lettera di sollecito e di preavviso della sospensione parziale del servizio.

Tale sospensione/disattivazione è stata oltretutto disposta nonostante l'avvenuto pagamento da parte della XXX della prima fattura emessa, e quindi in spregio a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 lett. a della delibera n. 173/07CONS (all.ti 5-6-7-8-9).

A far data dal 3/9/2009 l'utente non ha più potuto fruire del servizio voce ossia dell'unico servizio regolarmente fornito dall'operatore, fattispecie questa suscettibile di indennizzo stante il mancato preavviso e stante l'attuazione di tale disattivazione in mancanza di previa e debita nonché motivata evasione del reclamo presentato dall'istante a mezzo della lettera raccomandata a.r. del 28/05/2008.

RITENUTO, pertanto, in mancanza di prova contraria, che le somme addebitate all'utente in epigrafe da parte del summenzionato operatore, a titolo di canoni e ratei per la fruizione dei servizi e per la consegna degli apparati di cui alla proposta sottoscritta dall'utente, siano da considerarsi non completamente dovute.

RITENUTO infatti che l'utente non abbia regolarmente usufruito di tutti i servizi indicati nella proposta contrattuale sottoscritta, eccettuati la consegna di un telefono cellulare ed il servizio voce mobile regolarmente fruito dall'utente sino alla sua indebita disattivazione, come risultante anche dal "traffico" indicato nelle fatture allegate agli atti.

RITENUTO altresì che la carta dei servizi di Vodafone prevede la corresponsione della somma di €uro 5,00 per ogni giorno di ritardo nella definizione dei reclami, a decorrere dal 45° giorno dall'avvenuta presentazione degli stessi, con un tetto massimo di €uro 50,00.

RITENUTO che, rispetto alla presente fattispecie, tale tetto massimo sia doverosamente suscettibile di disapplicazione in forza dei principi di proporzionalità e adeguatezza a fini di garanzia della corrispondenza tra l'indennizzo riconosciuto come dovuto ed il correlativo pregiudizio subito dall'utente, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità con le delibere 179/03/CSP e 47/07/CIR.

RITENUTO, infatti, che i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, il requisito della equità e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario ai fini della definizione della procedura.

RITENUTO, infine, per quanto concerne le spese di procedura, che appare equo liquidare in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di Euro 50,00, in considerazione del fatto che il tentativo obbligatorio di conciliazione non si è svolto nella città di residenza dell'utente e che lo stesso vi ha comunque diligentemente partecipato tramite un suo rappresentante e che ciò è avvenuto anche in sede di udienza di discussione;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;

VISTA la proposta del Direttore del Corecom;

#### DELIBERA

1. La società Vodafone Omnitel N.V., in parziale accoglimento dell'istanza formulata in data 01/12/2009 (Prot. n. 34095-01/12/2009) da parte dell'istante XXX è tenuta a: -

- rimborsare alla società istante, mediante assegno bancario, l'importo di Euro 313,00 di cui alla fattura n. 8076445871 con scadenza 06/05/2008 pagata dall'istante, maggiorato degli interessi legali calcolati dal momento della data di proposizione dell'istanza sino all'effettivo rimborso;
- stornare integralmente tutte le somme portate dalle successive fatture, con conseguente regolarizzazione contabile della posizione di quest'ultima, oltre al ritiro a cura e spese di Vodafone di qualsivoglia pratica di recupero del credito avviata nei confronti dell'istante;
- corrispondere alla XXX l'indennizzo della somma di Euro 1.760,00 per l'indebita disattivazione dell'utenza mobile n° 000 calcolata applicando l'indennizzo di Euro 10,00 *pro die* dal giorno della disposta disattivazione, attuata in data 03/09/2009, sino all'udienza di discussione del 25/02/2010 per un totale di giorni 176, somma

da decurtarsi dell'importo equitativamente quantificato di €uro 760,00 per l'utilità derivata all'istante dalla fornitura del servizio voce mobile e dall'avvenuta fornitura di un telefono cellulare e, pertanto, con l'obbligo di Vodafone di corrispondere a XXX la sola risultante effettiva somma di €uro 1.000,00.

- corrispondere all'istante la somma di €uro 2.940,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo presentato dall'istante, calcolata con decorrenza dal 03/06/2008, ossia dalla data di ricevimento del reclamo da parte di Vodafone, sino all'udienza di discussione del 25/02/2010, previa decurtazione di 45 giorni previsti dalla carta dei servizi Vodafone, applicando un indennizzo *pro die* di €uro 5,00 per un totale di giorni 588.

2. La società operatrice è tenuta, altresì, per i fatti di cui in premessa, a corrispondere, alla XXX, mediante assegno bancario, la somma di Euro 50,00 quale rimborso delle spese sostenute dall'utente per l'esperimento del presente procedimento di definizione della controversia

3. La predetta operatrice è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5 della delibera 173/07/CONS.

Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 21 e 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Bologna, 26 aprile 2010.


Il Presidente

*Prof. avv. Gianluca Gardini*



Il Segretario

*Dott. Luigi Benedetti*



gna - V.le A. Moro, 44

E-mail: [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - tel. 051 527.6372 - fax 051 527.5059

<http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/corecom>